

REGIONE PIEMONTE
PROVINCIA DI NOVARA

COMUNE DI BOCA

PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE

(Approvato con D.G.R. n. 117 – 37361 in data 03.08.1994)
(VARIANTE STRUTTURALE: approvata con D.G.R. n. 10 - 10652 in data 13/10/2003 e successive Varianti Parziali)

VARIANTE PARZIALE N. 7

ai sensi del 5° comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i.

ESTRATTO NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE - art.26 -

MODIFICHE N.T.A

Modifiche ed integrazioni apportate alla normativa del P.R.G.C. vigente

Agosto 2019

Dott. Arch. Enrico Andreini
Viale Giovanni XXIII n. 75
28100 NOVARA

Viene qui di seguito riportato l'articolo 26 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.C. vigente oggetto di modifica ed integrazione.

**ART.26 NORME PER LE ZONE PER GLI IMPIANTI PRODUTTIVI :
COMMERCIO , ARTIGIANATO ED INDUSTRIA**

- Al tredicesimo comma la parola “ ... *prioritariamente*....” viene stralciata e la dizione “... *tossico-nocivi*...” viene anch'essa stralciata ed integrata con la seguente:

“ pericolosi, oltre la realizzazione di impianti di qualsiasi tipo destinati ad insediamenti produttivi che comportano il rischio di incidenti rilevanti o il deposito o il trattamento in qualsiasi forma di rifiuti di qualsiasi tipo o di derivati dai rifiuti di qualsiasi tipo. “

- Dopo il tredicesimo comma vengono aggiunti i seguenti :

“ E' vietata la riconversione di attività esistenti e funzionanti in attività di cui al precedente comma.”

“ Per gli impianti produttivi esistenti, sono solo ammessi, nel rispetto della normativa vigente, i depositi temporanei dei propri rifiuti derivanti dalla lavorazione del ciclo produttivo da conferire ad idonei impianti di smaltimento.”

“ Per l'impianto esistente sito in Via L.Vesco individuato nella cartografia di Piano con apposito retino “Zona mineraria delle Bocciole“, è consentito lo stoccaggio ed il trattamento dei rifiuti per i soli fini autorizzati dagli Enti competenti.”